

VERBALE DI ASSEMBLEA

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventuno, il giorno ventisei del mese di marzo, in Roma, nel mio studio, alle ore 12 e 5 minuti.

26.03.2021

Io dottor Francesco Vitiello, Notaio in Roma, con studio ivi, Via Germanico n. 213, iscritto al Ruolo nei Distretti Notarili Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia, dò atto che assume, ai sensi e per gli effetti dell'art. 9 (nove) dello statuto sociale, la presidenza dell'assemblea dell'associazione:

"BA.BI.S. Onlus - La banda dei bimbi speciali", con sede presso l'Unità Operativa Complessa di Chirurgia Plastica e Maxillo-facciale dell'Ospedale Pediatrico Bambino Gesù sito in Roma, Piazza Sant'Onofrio n. 4, codice fiscale 97878900584, costituita, ai sensi delle norme di cui agli articoli 36 e seguenti del Codice Civile e del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n.460 e successive modificazioni ed integrazioni, con atto a mio rogito in data 18 febbraio 2016, Rep.n. 5328/4089, registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Roma 4 in data 18 febbraio 2016 al n. 4452 serie 1T, la signora **COMMARE Antonietta Giorgia**, nata a Mazara del Vallo (TP) il 4 luglio 1975, domiciliata per la carica presso la sede sociale, nella sua qualità di Presidente del Consiglio Direttivo dell'associazione.

Comparsa della cui identità personale, qualifica e poteri io Notaio sono certo.

Il Presidente mi dichiara che l'assemblea dell'associazione, convocata ritualmente e nel rispetto delle norme statutarie, è riunita allo scopo di discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

- Modifica ed adeguamento dello Statuto alla Riforma del 3° Settore.

Io Notaio, aderendo a tale richiesta, dò atto di quanto segue. Il Presidente dell'assemblea consta e fa constatare, sotto la propria responsabilità, che partecipano all'assemblea, a mezzo audio-video conferenza, gli associati di cui all'elenco allegato al presente atto sotto la lettera **"A"**.

Il Presidente, anch'esso collegato in audio-video conferenza, dichiara di essersi accertato dell'identità e della legittimazione degli intervenuti.

La signora **COMMARE Antonietta Giorgia**, nell'espressa qualità, dichiara che la modalità di svolgimento dell'assemblea in audio-video conferenza, è ritenuta necessaria in considerazione della situazione di contingenza sanitaria, nel pieno rispetto delle norme vigenti ed in particolare quelle di cui all'art. 168.2 del D.L. 17 marzo 2020 n. 18 (cd. Cura Italia) e successiva legge di conversione (legge 24 aprile 2020 n. 27) e successive modificazioni e integrazioni e del Decreto-Legge

31 dicembre 2020, n. 183, convertito con modificazioni dalla

L. 26 febbraio 2021, n. 21 (in G.U. 1° marzo 2021, n. 51).

Il Presidente, passando ora alla trattazione dell'unico punto all'ordine del giorno, illustra all'assemblea la necessità di adeguare lo statuto dell'associazione in funzione della imminente attuazione delle norme in tema di Enti del Terzo Settore e in prospettiva dell'iscrizione della medesima associazione nel relativo R.U.N.T.S. (Registro Unico Nazionale Terzo Settore), il tutto con riferimento al "Codice del Terzo Settore" (D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117), adottando la forma di "Organizzazione di Volontariato" (ODV), con la denominazione "BA.BI.S. - La banda dei bimbi speciali ODV".

Il Presidente, in particolare, nel sottolineare che tale adeguamento dello statuto è obbligatorio e strettamente connesso al Terzo Settore, dichiara che, per deliberare lo stesso, non sono necessarie le maggioranze previste dallo statuto, ma è sufficiente la maggioranza semplificata del voto favorevole dei presenti alla riunione.

Il Presidente, in sintesi, illustra ai presenti le diverse novità, molte delle quali di grande rilevanza ed i principi ispiratori introdotti dal Decreto Legislativo (Codice del Terzo Settore), con particolare riferimento alle organizzazioni di volontariato.

Il medesimo passa in rassegna le nuove norme statutarie e si sofferma, in particolare, su quelle relative alla "governance" (e, in particolare: sulla norma che ammette l'intervento per delega in assemblea esclusivamente ad altro socio e che il socio delegato non può avere più di tre deleghe; sull'organo di controllo e sulla revisione legale dei conti), ai volontari, al patrimonio dell'associazione e alla devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento.

Il medesimo Presidente invita gli associati, tutti collegati in audio-video conferenza, a comprendere la portata "storica" di tale riforma.

A questo punto, il Presidente invita gli associati a deliberare sull'adozione di un nuovo statuto che, appunto, recepisca le novità introdotte dalla riforma in oggetto.

Seduta stante, il Presidente, dopo una breve ma esauriente discussione, chiede che si deliberi su tale punto all'ordine del giorno e dichiara che l'assemblea, all'unanimità, con votazione espressa per alzata di mano,

d e l i b e r a

- di adottare un nuovo testo di statuto della "BA.BI.S. - La banda dei bimbi speciali ODV", adeguato alla predetta riforma, statuto che viene allegato, a richiesta del Presidente, al presente atto sotto la lettera "B".

L'assemblea dà mandato al Presidente, per quanto occorrer possa, di apportare tutte quelle modifiche strettamente necessarie, per dare piena esecuzione a detta delibera e per iscrivere tale associazione nel Registro Unico Nazionale del

Terzo Settore, nel momento in cui quest'ultimo sia istituito

e pienamente operativo; nelle more dell'operatività di tale Registro, il Presidente è autorizzato dall'assemblea a depositare tale verbale presso tutti gli uffici competenti.

Null'altro essendovi da deliberare e nessun altro avendo chiesto la parola, la seduta è sciolta alle ore 12 e 35 minuti.

Il Presidente dell'assemblea dichiara di aver ricevuto da me Notaio l'informativa scritta prevista dall'art.13 del Regolamento UE n.679/2016 (GDPR) e dall'art.13 D.Lgs. n.196/2003 (codice in materia di protezione dei dati personali) e autorizza espressamente, per le specifiche finalità connesse all'espletamento dell'incarico professionale conferitomi, il trattamento dei dati personali, ivi compresi quelli qualificabili come "categorie particolari di dati personali" ai sensi della detta normativa, eventualmente contenuti nel presente atto o, comunque, acquisiti nel corso della relativa istruttoria.

Le spese del presente atto e dipendenti sono a carico dell'associazione.

Il Presidente dell'assemblea espressamente mi dispensa dalla lettura di quanto allegato.

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto del quale ho dato lettura al Presidente dell'assemblea che lo approva e ai partecipanti all'assemblea, tutti collegati in audio-video conferenza.

Quest'atto, con quanto allegato, viene da me sottoscritto nei modi di legge, alle ore 12 e 40 minuti.

Scritto con mezzi elettronici da persona di mia fiducia e completato a mano da me Notaio su due fogli per le prime cinque intere pagine e parte della sesta fin qui.

F.TO: FRANCESCO VITIELLO

SEGUONO ALLEGATI

ALLEGATO "A" AL
N. 7233 DI RACCOLTA

FOGLIO DI PRESENZE

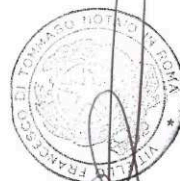
VERBALE DI ASSEMBLEA

dell'associazione "BA.BI.S. Onlus - La banda dei bimbi speciali", con sede presso l'Unità Operativa Complessa di Chirurgia Plastica e Maxillo-facciale dell'Ospedale Pediatrico Bambino Gesù sito in Roma, Piazza Sant'Onofrio n. 4, codice fiscale 97878900584.

In data 26 marzo 2021, a mezzo audio-video conferenza,

SONO PRESENTI

- **COMMARE Antonietta Giorgia**, nata a Mazara del Vallo (TP) il 4 luglio 1975, associato e Presidente del Consiglio Direttivo;
- **AMATORE Alessia**, nata a Crotone il 25 agosto 1988;
- **CASELLA Rosario Andrea** nato a Catania il 18 maggio 1970;
- **DESSI' Roberto** nato a Cagliari il 15 ottobre 1963;
- **AMPATZOPOULOU AMPATZOGLU Eleni** nata a Volos (GRECIA) il 29 aprile 1976;
- **MASULLO Savia** nata a Piedimonte Matese (CE) il giorno 11 settembre 1973;
- **DI MUCCIO Angela** nata a Venafrò (IS) il 17 giugno 1980



STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

"BA.BI.S. - La banda dei bimbi speciali" - ODV

Art. 1

(Costituzione, denominazione, sede)

E' costituita, ai sensi delle norme del Titolo I capo II dell'art. 14 e seguenti del Codice Civile e del Codice del Terzo Settore di cui al D.lgs 3 luglio 2017 n. 117 e sue successive modificazioni, l'Associazione di volontariato denominata "BA.BI.S. - La banda dei bimbi speciali" - ODV di seguito denominata semplicemente "Associazione".

Ai sensi dell'art. 32, comma 3 del D.Lgs del 3 luglio 2017 n. 117, l'acronimo "ODV" o la locuzione "Organizzazione di volontariato" deve essere sempre usato di seguito alla sopra enunciata denominazione associativa ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolti al pubblico.

L'Associazione si configura quale ente senza scopo di lucro neppure indiretto ed ispira il proprio ordinamento interno a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati nonché alla elettività ed alla gratuità delle cariche associative.

L'Associazione persegue le proprie finalità esclusivamente nell'ambito del territorio della Regione Lazio ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del D.P.R. 10 febbraio 2000 n. 361.

L'Associazione ha sede in Roma presso l'Unità Operativa Complessa di Chirurgia Plastica e Maxillo-facciale, Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, Piazza Sant'Onofrio, 4, 00165 Roma. La variazione di sede legale non comporta modifica statutaria ma l'obbligo di darne comunicazione agli uffici competenti.

Art. 2

(Disciplina, durata)

L'Associazione è disciplinata dal presente statuto ed agisce nel rispetto del D.Lgs del 3 luglio 2017 n. 117 e sue successive integrazioni e/o modificazioni. Lo statuto costituisce la regola fondamentale di comportamento, vincolando gli aderenti all'Associazione alla sua osservanza.

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

Art. 3

(Finalità, attività)

L'Associazione, operante nel settore socio-sanitario, è apolitica, non ha scopo di lucro e si prefigge l'esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale. Finalità perseguite avvalendosi dell'attività di volontariato dei propri associati nella categoria riportata nell'art. 5 del D.lgs 3 luglio 2017 n. 117 in una delle attività di interesse generale rubricata sotto la lettera "c" ove sono previste attività socio-sanitarie di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 febbraio 2001, come meglio definite nel suddetto DPCM all'art. 3 comma 2.

L'ambito specifico di azione è relativo ai genitori e ai bambini nati con malformazioni congenite seguiti presso il Reparto di Chirurgia Plastica e Maxillo-facciale dell'Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, senza tuttavia escludere pazienti di altri Ospedali.

In particolare l'Associazione intende perseguire lo scopo sociale attraverso:

- Il fornire sostegno psicologico, tutela e corretta informazione ai genitori di bambini nati con malformazioni congenite;
- diffondere la conoscenza delle malformazioni congenite attraverso l'organizzazione di conferenze, convegni, dibattiti pubblici, eventi in genere, ivi compresi anche eventi culturali e/o conviviali e pubblicazioni;
- sensibilizzare l'opinione pubblica, la stampa e le istituzioni affinché emergano le problematiche e le esigenze comuni dei bambini nati con malformazioni congenite;
- organizzare un servizio informativo al fine di informare i genitori dei pazienti sui loro diritti;
- favorire lo scambio e il confronto tra medici e/o centri specializzati e tra le associazioni che si occupano delle stesse patologie per una maggiore diffusione delle conoscenze mediche;
- gestire un sito internet che rappresenti l'Associazione ed attraverso il quale promuovere le proprie iniziative favorendo contatti con le associazioni che si occupano di patologie correlate;
- attuare iniziative per raccogliere fondi destinati alla realizzazione di progetti da realizzare;
- promuovere la ricerca medico-scientifica sulle malformazioni congenite anche tramite l'attività di un comitato scientifico.

Per il perseguimento dei propri scopi l'Associazione potrà aderire anche ad altri organismi di cui condivide finalità e metodi, nonché collaborare con Enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie.

L'Associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo Settore (D.lgs 3 luglio 2017 n. 117) attraverso la richiesta terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, nonché mediante la cessione o erogazione di beni e servizi di modico valore, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale.

Art. 4

(Soci)

Possono aderire all'Associazione tutti coloro che, compiuto il 18° (diciottesimo) anno di età, desiderino entrarne a farne parte, condividendone lo spirito e gli ideali e accettando il presente Statuto e l'eventuale regolamento interno.

L'Associazione, ai sensi dell'art. 32 del D.lgs 3 luglio 2017

n. 117, non può essere formata da un numero di soci inferiore a sette.

Per essere ammessi devono presentare domanda secondo l'apposito modello predisposto dal Consiglio Direttivo, dichiarando di condividere le finalità nel presente Statuto. Il richiedente, nella domanda di ammissione, dovrà specificare le proprie complete generalità impegnandosi a versare la quota associativa.

L'organo competente a deliberare sulle domande di ammissione è il Consiglio Direttivo che deciderà sull'accoglimento o il rigetto dell'ammissione dell'aspirante. L'ammissione dei richiedenti sarà formalizzata col versamento della quota di adesione e con la relativa iscrizione nel Libro degli Associati.

Conformemente a quanto previsto al successivo art. 7 del presente Statuto, entro il 28 febbraio di ogni anno successivo a quello di iscrizione, i Soci sono tenuti a versare una quota associativa la cui entità sarà stabilita dal Consiglio Direttivo.

La quota associativa è intrasmissibile.

Il Consiglio Direttivo può accogliere anche l'adesione di associati "sostenitori" che forniscano un sostegno economico alle attività dell'organizzazione, nonché nominare associati "onorari" persone che forniscono un particolare contributo alla vita dell'Associazione. Gli associati "sostenitori" e "onorari" non hanno diritto di voto.

Il numero degli associati è illimitato.

Gli associati hanno tutti parità di diritti e doveri; essi godono di pari dignità.

L'ammissione all'Associazione non può essere prevista per un periodo temporaneo.

Art. 5

(Diritti e doveri dei soci)

I soci hanno il diritto di essere informati sulle attività dell'Associazione; i soci ordinari hanno diritto di voto nelle assemblee per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione.

I soci devono versare nei termini la quota sociale e rispettare e far rispettare il presente Statuto e l'eventuale regolamento interno.

Tutte le prestazioni fornite dagli aderenti sono gratuite, salvo eventuali rimborsi delle spese effettivamente sostenute, previamente autorizzati dal Consiglio Direttivo. I soci svolgeranno la propria attività nell'Associazione prevalentemente in modo personale, volontario e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto, in ragione delle disponibilità personali.

Art. 6

(Recesso ed esclusione del socio)

La qualifica di socio si perde per recesso, esclusione e morte.

Il socio può recedere in qualsiasi momento dall'Associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.

L'esclusione è prevista quando il socio non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto e di eventuali regolamenti, si renda moroso o ponga in essere comportamenti ritenuti lesivi che provocano danni materiali o all'immagine dell'Associazione o dell'Ospedale Pediatrico Bambino Gesù. L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo, a maggioranza assoluta dei suoi membri, e comunicata mediante lettera raccomandata A.R. o tramite PEC all'Associato escluso. Con riguardo alla sola ipotesi in cui l'esclusione sia dovuta a morosità, la stessa potrà essere sanata entro 30 (trenta) giorni dalla spedizione della comunicazione sopra citata.

Resta inteso altresì che i Soci che hanno esercitato il recesso o sono stati esclusi dall'Associazione non hanno alcun diritto da vantare sul patrimonio dell'Associazione, nel rispetto di quanto sancito all'art. 37 del Codice Civile e dovranno versare il saldo dell'annualità in corso.

La perdita, per qualsiasi caso, della qualità di Socio non dà diritto alla restituzione di quanto versato all'Associazione.

La morte del Socio non conferisce agli eredi alcun diritto nell'ambito associativo.

Art. 7

(Quota associativa)

Entro il 28 febbraio di ogni anno successivo a quello dell'iscrizione, gli Associati sono tenuti a versare una quota associativa la cui entità sarà stabilita dal Consiglio Direttivo. La quota associativa non è rimborsabile, non è rivalutabile ed è intrasmissibile. I metodi di versamento della suddetta quota associativa saranno specificati successivamente alla costituzione dell'Associazione stessa.

Art. 8

(Organi sociali)

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei soci
- b) il Consiglio Direttivo
- c) il Presidente
- d) il Vice Presidente
- e) il Segretario
- f) il Tesoriere
- g) Il Comitato Scientifico
- h) L'Organo di Controllo

Tutte le cariche sociali, fatta eccezione per quanto statuito per l'organo di controllo di seguito disciplinato, sono elettive e gratuite nel rispetto del principio della democraticità e pari opportunità tra donne e uomini; hanno la durata di tre anni e possono essere riconfermate.

I componenti gli organi sociali non ricevono alcun emolumento

o remunerazione.

Art. 9

(Assemblea dei soci)

L'Assemblea dei Soci, presieduta del Presidente o in sua assenza dal Vice Presidente, è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti i Soci per i quali sussiste tale qualifica al momento della convocazione e può essere ordinaria o straordinaria. Possono intervenire all'Assemblea (ordinaria o straordinaria), con diritto di voto, tutti i soci in regola con i versamenti delle quote associative. A ciascun socio spetta un solo voto. Gli associati "sostenitori" e "onorari" possono assistere all'assemblea ma non hanno diritto di voto attivo e passivo.

L'Assemblea è convocata dal Presidente, o da chi ne fa le veci, almeno una volta l'anno entro il mese di aprile e, comunque, ogni volta che il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno, ovvero quando venga fatta richiesta scritta e motivata da almeno 1/3 (un terzo) dei soci. In questi ultimi due casi la convocazione dell'Assemblea deve aver luogo entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione della comunicazione della richiesta.

In via ordinaria, invece, la convocazione dell'Assemblea deve essere effettuata almeno 20 (venti) giorni prima della data dell'adunanza mediante comunicazione scritta (lettera cartacea), elettronica (invio e-mail o PEC), telefonica e pubblicazione dell'avviso sulla home page del sito web dell'Associazione. L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora e il luogo della prima e della eventuale seconda convocazione, nonché l'ordine del giorno. L'assemblea dei soci, sia ordinaria che straordinaria, deve essere convocata nella sede sociale o in altro luogo, purché in Italia.

E' ammesso l'intervento per delega da conferirsi per iscritto esclusivamente ad altro socio. Ogni socio non può avere più di tre deleghe.

Funge da Segretario dell'Assemblea il Segretario dell'Associazione o, in sua sostituzione, un membro del Consiglio Direttivo designato dal Presidente.

Le assemblee, siano esse ordinarie o straordinarie, possono svolgersi con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distacchi, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento degli associati e quindi:

- sia consentito al Presidente dell'Assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione sugli argomenti all'o.d.g.;

	- vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sono presenti il presidente ed il soggetto verbalizzante. All'Assemblea spettano i seguenti compiti: a) In sede ordinaria: - discutere e approvare il bilancio consuntivo e preventivo, predisposti dal Consiglio Direttivo; - deliberare sui programmi di attività proposti dal Consiglio Direttivo; - procedere alla nomina di tutte le cariche sociali con potere decisionale e di controllo; - eleggere i sostituti dei membri del Consiglio Direttivo eventualmente dimissionari; - approvare l'eventuale regolamento interno; - deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario e di interesse generale posto all'ordine del giorno e sottoposto al suo esame dal Consiglio Direttivo; b) in sede straordinaria: - discutere, esaminare e deliberare sulle eventuali proposte di modifica dello Statuto vigente, ivi compreso la variazione della sede legale; - deliberare sulla trasformazione, fusione e scioglimento dell'Associazione; - deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario e di interesse generale posto all'ordine del giorno. L'Assemblea è validamente costituita, in sede ordinaria, con la presenza di almeno la metà dei suoi componenti in prima convocazione e qualunque sia il numero degli intervenuti in seconda convocazione. Le relative deliberazioni sono adottate, sia in prima che in seconda convocazione, con voto favorevole della maggioranza del 50% (cinquanta per cento) più uno dei presenti. Hanno diritto di voto i soci ordinari in regola con il versamento della quota associativa. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno voto. In sede straordinaria, ed in particolare per modificare lo statuto, si richiede in prima convocazione la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) dei soci ordinari e la metà più uno in seconda convocazione. Le relative deliberazioni sono adottate con voto favorevole della maggioranza dei presenti. Le votazioni dell'Assemblea avverranno normalmente per alzata di mano. Si procederà per appello nominale o con voto segreto quando ne faccia richiesta almeno 1/5 (un quinto) dei Soci presenti e quando le decisioni riguardino i Soci. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorrono la presenza ed il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati, sia in prima che in seconda convocazione.	

Art. 10

(Verbalizzazione)

Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal Segretario oppure da un componente dell'Assemblea appositamente nominato e sottoscritto dal Presidente. Ogni socio ha diritto di consultare il verbale e di trarne copia.

Art. 11

(Consiglio Direttivo)

Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo e gestionale dell'Associazione ed è eletto dall'Assemblea ogni 3 (tre) anni. Esso è composto da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 5 (cinque) membri, ivi compreso il Presidente che ne è membro di diritto e lo presiede. L'Assemblea ne determina il numero dei membri.

I membri del Consiglio sono eletti tra i soci che siano anche genitori, fratelli e/o sorelle di bambini nati con malformazioni congenite o pazienti ormai maggiorenni.

I membri del Consiglio sono rieleggibili e tutti gli incarichi si intendono a titolo gratuito.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.

Il Consiglio direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente demandati all'Assemblea; redige e presenta all'Assemblea il rapporto annuale sull'attività dell'Associazione, il rendiconto consuntivo e preventivo.

Al Presidente, che ha la rappresentanza legale dell'Associazione, potranno essere delegati parte dei poteri spettanti al Consiglio Direttivo.

Alle riunioni del Consiglio Direttivo può essere presente almeno un rappresentante del Comitato Scientifico.

In caso di dimissioni o di recesso di un Consigliere il Consiglio Direttivo procederà alla sua sostituzione con il primo dei non eletti. Il membro designato resterà in carica limitatamente al periodo per il quale era stato nominato il suo predecessore.

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione.

Al Consiglio Direttivo competono in particolare:

- deliberare su spese ordinarie e straordinarie per la gestione dell'Associazione;
- deliberare e programmare su attività e servizi istituzionali, complementari e commerciali da intraprendere per migliorare il conseguimento delle finalità istituzionali dell'Associazione;
- deliberare sul coordinamento dei collaboratori e dei professionisti di cui si avvale l'Associazione;
- determinare l'entità delle quote sociali annuali;
- predisporre delibere relative all'esclusione dei Soci da

		sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
	- deliberare sull'ammissibilità degli aspiranti Associati; - controllare i contenuti dell'informazione rivolta all'esterno; - proporre all'Assemblea le modifiche allo Statuto; - predisporre una relazione annuale sulle attività svolte e sugli obiettivi raggiunti da sottoporre all'Assemblea; - predisporre un piano programmatico relativo alle attività da svolgere nel nuovo anno sociale; - predisporre il bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre, con la relazione economica, all'Assemblea; - predisporre regolamenti e le successive modifiche da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea; - predisporre la nomina di apposite commissioni consultive nazionali, regionali e interregionali, per valutare e gestire problematiche nel campo scientifico e medico-assistenziale; - predisporre l'istituzione di comitati e organi consultivi utili a coadiuvare il lavoro del Presidente; - deliberare su tutti gli atti relativi all'amministrazione del patrimonio, compresi quelli inerenti l'accettazione o il rifiuto di lasciti, legati e donazioni destinati al patrimonio o al finanziamento delle attività dell'Associazione; - autorizzare a stare in giudizio e nominare i difensori; - nominare i componenti del Comitato Scientifico; - ogni altra funzione che lo Statuto o le leggi non attribuiscono ad altri organi. Il Consiglio direttivo si riunisce per deliberare in ordine al bilancio consuntivo e preventivo, nei tempi congrui, e inoltre tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o ne faccia richiesta la maggioranza dei Consiglieri. E' ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio Direttivo si tengano per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi questi requisiti, il Consiglio Direttivo si considera tenuto nel luogo dove si trova il Presidente. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente. La convocazione è fatta con comunicazione scritta, elettronica (email) o telefonica almeno 15 (quindici) giorni prima della riunione. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono in unica convocazione, sono valide con almeno la maggioranza dei suoi componenti e sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, da un consigliere designato dai presenti. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei voti dei presenti. In caso di parità dei voti prevale il voto del Presidente. Alle riunioni del Consiglio possono essere presenti rappresentanti del Comitato Scientifico o di altri organi consulti-	

vi costituiti dal Consiglio Direttivo senza diritto di voto.

Delle riunioni del Consiglio deve essere redatto, su apposito libro, il relativo verbale che previa approvazione nella successiva seduta viene sottoscritto dal Presidente e dal Segretario della riunione.

E' causa di decadenza automatica di ciascun membro del Consiglio Direttivo l'assenza ingiustificata che si protragga per 3 (tre) riunioni consecutive regolarmente convocate.

Art. 12

(Presidente, Vice Presidente)

Il Presidente è designato tra i componenti del Consiglio Direttivo.

Il Presidente ha le seguenti funzioni:

- ha la legale rappresentanza dell'Associazione e ha l'uso alla firma sociale;
- presiede il Consiglio direttivo e l'Assemblea;
- convoca l'Assemblea dei soci e il Consiglio direttivo sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie;
- dura in carica quanto il Consiglio Direttivo ed è rieleggibile;
- è autorizzato a riscuotere pagamenti a qualsiasi titolo e a rilasciarne quietanza;
- firma gli atti e i contratti sociali nonché effettua operazioni di versamento e prelievo su conti correnti bancari e postali, potendo delegare per tale funzione anche gli altri membri del Consiglio;
- provvede all'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.

In caso di assenza o di impedimento le sue mansioni sono svolte da Vice Presidente. In caso di oggettiva necessità può adottare provvedimenti d'urgenza sottoponendoli alla ratifica del Consiglio Direttivo.

Art. 13

(Tesoriere)

Il Tesoriere viene nominato dal Consiglio Direttivo e dura in carica finché vige il Consiglio che lo ha nominato. Compila e conserva i registri contabili dell'Associazione, curando la revisione delle entrate ed il pagamento delle spese sotto la sorveglianza del Presidente e del Consiglio Direttivo. Propone al Consiglio Direttivo lo schema di bilancio preventivo e consuntivo.

Art. 14

(Segretario)

Il Segretario coadiuva il Presidente, viene nominato dal Consiglio Direttivo e dura in carica finché vige il consiglio che lo ha nominato. E' il responsabile della redazione dei verbali delle sedute di Consiglio e di Assemblea che trascrive su appositi libri affidati alla sua custodia unitamente al libro dei soci; provvede al disbrigo della corrispondenza.

Art. 15

(Comitato Scientifico)

Il Comitato Scientifico è un organo consultivo senza diritto di voto, con valore vincolante solo relativamente alle linee programmatiche generali. Il Comitato Scientifico può proporre iniziative specifiche che il Consiglio Direttivo può approvare o meno. I membri sono nominati dal Consiglio Direttivo tra il personale medico e infermieristico dell'Ospedale Pediatrico Bambino Gesù.

Art. 16

(Organo di Controllo)

L'Organo di Controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla legge.

I Componenti dell'Organo di Controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice Civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2 dell'art. 2397 del Codice Civile. Nel caso di Organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.lgs 8 giugno 2001 n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo corretto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti dell'art. 31 del D.lgs 3 luglio 2017 n. 117, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

I componenti l'Organo di Controllo possono in qualunque momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Ai componenti l'Organo di Controllo, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'espletamento dell'incarico, spetta il compenso previsto dalla tariffa dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ridotto alla metà.

Art. 17

(Volontari)

I Volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'Associazione, attività in favore dei soci e dei loro familiari e delle persone assistite per il bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretto ed esclusivamente a fini di solidarietà. L'attività dei Volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai bene-

ficiari della loro attività.

Ai Volontari possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese sostenute. Le spese sostenute dai Volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del D.lgs 3 luglio 2017 n. 117 anche a sola presentazione di una autocertificazione.

L'attività di Volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione. I Soggetti che svolgono attività di volontariato in modo non occasionale devono essere iscritti in un apposito registro. Ai sensi dell'art. 18 del D.lgs 3 luglio 2017 n. 117 i Volontari devono essere assicurati contro gli infortuni e le malattie connesse al tipo dell'attività di volontariato nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

Art. 18
(Lavoratori)

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e di perseguimento delle finalità statutarie.

In ogni caso il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero dei Volontari o al 5% del numero degli associati.

Art. 19
(Bilancio)

Il bilancio dell'Associazione è annuale e decorre dal primo gennaio fino al 31 dicembre di ogni anno. A chiusura di ogni esercizio devono essere redatti, a cura del Consiglio Direttivo e con l'ausilio del Segretario e del Tesoriere, il bilancio preventivo e quello consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea ordinaria entro il 30 aprile, o, in caso di giustificato motivo, entro il 30 giugno. Il conto consuntivo contiene tutte le entrate e le spese sostenute relative all'anno trascorso. Il conto preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per l'esercizio annuale successivo.

Art. 20
(Entrate e patrimonio)

Il patrimonio dell'Associazione potrà essere costituito dalle seguenti voci:

- a) beni mobili e immobili che divenissero di proprietà dell'Associazione;
- b) eventuali lasciti e donazioni destinati all'incremento del patrimonio;
- c) fondi appositamente costituiti per specifiche finalità
- d) le eccedenze di bilancio.

Le entrate destinate alla gestione ordinaria saranno costituite da:

a) quote associative dei Soci;

b) elargizioni di privati, donazioni varie e lasciti non vincolanti;

c) contributi erogati dallo Stato, da altri Enti pubblici e da organismi internazionali;

d) rimborsi derivanti da convenzioni;

e) rendita di beni immobili e mobili pervenuti a qualsiasi titolo;

f) attività di raccolta fondi, intendendo per tali tutte quelle iniziative poste in essere al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni e servizi di modico valore;

g) ogni altro tipo di entrate ammesse ai sensi del D.lgs. 3 luglio 2017 n. 117 a sostegno dell'attività svolta.

L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre Associazioni che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

Art. 21

(Scioglimento e devoluzione del patrimonio)

L'eventuale scioglimento dell'Associazione sarà deciso soltanto dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo ed in tal caso il patrimonio, dopo la liquidazione, sarà devoluto a finalità di utilità sociale.

Nella medesima seduta, l'Assemblea nomina, anche tra gli Associati, uno o più liquidatori conferendo i necessari poteri.

L'Associazione al termine della liquidazione avrà l'obbligo di devolvere il patrimonio e gli avanzi di gestione dell'organizzazione, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, previo parere favorevole dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore - RUNTS - da quando sarà operativo e salva diversa destinazione imposta dalla legge ad altri Enti del Terzo Settore o a fini di utilità sociale.

Art. 22

(Disposizioni finali)

Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni degli Organi Associativi si fa riferimento alle norme in materia di associazioni senza scopo di lucro ed in particolare al D.lgs 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del Terzo Settore) e sue successive integrazioni e/o modificazioni in quanto

compatibili con le disposizioni previste dal Codice civile e
dalle leggi vigenti in materia.

F.TO: FRANCESCO VITIELLO
